# ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI NOICATTARO AI SENSI DELL'ART.2 - COMMA 3° - LEGGE N. 431/98

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 3 della Legge 431/98 ed in attuazione del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.59 del 11/04/2003.

L'anno 2004, il giorno 26 Maggio, in Noicattaro, nella sede comunale

TRA

le associazioni degli inquilini:

SUNIA Provinciale, SICET CISL Provinciale, UNIAT – UIL Provinciale

Ε

le associazioni della proprietà edilizia: ASSEDIL Confedilizia Provinciale, ASPPI Provinciale.

#### **ALLA PRESENZA**

Dell'Assessore dott. Giuseppe Sozio delegato del Sindaco di Noicattaro

- 1) AMBITO DI APPLICAZIONE- I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n.431, art.2 comma 4 e art.5 si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di Noicàttaro.
- 2) INDIVIDUAZIONE DELLE "ZONE URBANE OMOGENEE" Il territorio è stato suddiviso in cinque microzone omogenee, come definite dall'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del DPR 138/98 e, previo assenso da parte del Dipartimento Territorio del Ministero delle Finanze di Bari (U.T.E.), approvate dal Consiglio Comunale in data 26-02-1999 con delibera n.21, così come previsto dall'art.3 comma 154 e 155 della legge 23/12/96 n.662. (Allegato 1)
- 3) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI "VALORI DI RIFERIMENTO" MINIMO E MASSIMO DEI CANONI DI LOCAZIONE- Nell'ambito di ogni microzona è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in £/mq. mensile. Il metro quadro viene calcolato come da <u>allegato nr. 2</u>. L'allegato nr.2 definisce, inoltre, le caratteristiche dell'alloggio ammobiliato e individua le condizioni generali dello stabile e dell'alloggio (<u>allegato 2.1</u>). Per ogni microzona il canone di locazione per ogni singola unità immobiliare è determinato secondo <u>l'allegato 3</u>
- 4) DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE- I contratti di locazione avranno la durata minima di anni 3 (tre) e si rinnoveranno automaticamente in assenza di disdetta. I canoni di locazione di cui all'allegato nr.3 potranno essere incrementati se di durata superiore ai tre anni:

del 3% per i contratti con durata di anni 4;

del 6% per i contratti con durata di anni 5;

del 10% per i contratti con durata di 6 e più anni.

5) Per la stipula dei contratti dovrà essere utilizzato il contratto tipo di cui all'allegato n.4.

Accordo Territoriale di NoicattaroPagir	a 2	di	3	36
---	-----	----	---	----

- 6) Per i contratti di locazione di natura transitoria dovrà essere utilizzato l' <u>allegato n.4.1</u>.

  L'esigenza transitoria del locatore e/o del conduttore per giustificare la natura del contratto viene individuata nel seguente modo:
- <u>A</u> quando il proprietario ha necessità di adibire entro 18 mesi l'immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per i motivi di:
- > Trasferimento temporaneo della sede di lavoro:
- Matrimonio:
- Matrimonio dei figli;
- > Rientro da altro comune:
- Attesa di autorizzazioni per la ristrutturazione o demolizione dell'immobile o ampliamento con alloggio attiguo;
- Altra eventuale esigenza, specifica del locatore collegata ad evento certo, potrà essere prevista, previa richiesta alla Commissione di Conciliazione di cui all'allegato nr.6.
- **B** quando l'inquilino ha necessità di un contratto transitorio a causa di:
- > Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- > Contratto di locazione a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;
- Assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o da privati di un alloggio che si renderà disponibile entro 18 mesi, da dimostrare con compromesso regolarmente registrato;
- Vicinanza momentanea a parenti bisognosi;
- 8) Per il contratto di locazione per esigenze abitative degli studenti universitari dovrà essere utilizzato <u>l'allegato n.4.2.</u>
- 1) Il canone di locazione di natura transitoria e per le esigenze degli studenti viene stabilito come da <u>allegato n. 3</u>.
- Le parti, in materia di oneri accessori, faranno riferimento all'accordo di cui all'<u>allegato n. 5</u>.
   Resta comunque inteso che per quanto non espressamente previsto si farà riferimento agli artt. 9 e 10 della legge 392/78.

Con il presente accordo, sottoscritto anche dal Comune di Noicàttaro, per quanto di competenza, e dalle Organizzazioni di cui sopra, sono fissati i criteri per il funzionamento ed il regolamento della Commissione di Conciliazione Stragiudiziale Paritetica prevista dal D.M. 67 del 22/3/1999 (allegato 6). La Commissione fornirà ai locatori e conduttori un servizio di conciliazione stragiudiziale in materia di interpretazione ed esecuzione del contratto, nonché di esatta applicazione del canone e dell'accordo comunale.

La Commissione dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del quesito.

Il verbale di conciliazione conclusivo costituisce parte integrante del contratto di locazione.

Il Comune di Noicàttaro metterà a disposizione gli strumenti logistici e le risorse umane per il funzionamento della Commissione, la cui Segreteria sarà istituita presso l'Ufficio del Difensore Civico.

In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale, la quale determinerà, nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione

Accordo Territoriale di Noicattaro	Pagina 3 di 36
Detta commissione sarà composta da tre componenti,	di cui due indicati dalle Organizzazioni
Sindacali di riferimento del locatore e del conduttore	e. Il terzo componente, con funzioni di
Presidente, sarà il Sindaco o un suo delegato.	

L'Amministrazione Comunale per promuovere la realizzazione dell'accordo locale è impegnata a verificare la possibilità di deliberare aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dallo stesso accordo.

L'Amministrazione Comunale è impegnata, altresì, a divulgare mediante manifesti pubblicitari e volantini il contenuto del presente accordo.

I firmatari del presente accordo si riservano di individuare ed integrare altre sub zone di pregio o di degrado all'interno delle sub zone previste.

Al fine di integrare la capacità contrattuale dei soggetti stipulanti in riferimento alla determinazione dei contenuti, si rileva l'opportunità di un'assistenza sindacale nel senso che i contratti di locazione vengano stipulati con l'assistenza dei sindacati.

Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro, anche a seguito dell'emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale di recepimento di Convenzione Nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l'otto febbraio 1999 e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote I.C.I. specifiche per i locatori che affittano sulla base del presente accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della legge 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione.

Le parti firmatarie del presente accordo si riuniranno entro 12 mesi per verificare congiuntamente la applicazione e l'impatto dell'accordo.

#### IL PRESENTE ACCORDO È SOTTOSCRITTO DA:

SUNIA Provinciale sig. Angelo Garofoli
UNIAT Locale sig. Salvatore Dibenedetto
SICET CISL locale Gianni Dipinto
ASSEDIL Confedilizia Provinciale dott. Ettore Zippitelli
ASSPI Provinciale dott. Stefano Castellana
L'Assessore dott. Giuseppe Sozio

NOICATTARO, 26 MAGGIO 2004

Accordo Territoriale di Nolcattari	ccordo Territoriale di No	oicattaro	
------------------------------------	---------------------------	-----------	--

### \_\_Pagina 4 di 36

# **ALLEGATO N.1:**

# **MICROZONE**

#### **ALLEGATO n.2:**

#### CALCOLO DEL METRO QUADRO

#### **DEFINIZIONE DELL'ALLOGGIO AMMOBILIATO**

Con riferimento alla suddivisione del Comune di Noicattaro in un'unica micro zona di cui all'allegato "1", i canoni di locazione sono determinati in metro quadro convenzionale mensile.

La superficie convenzionale dell'immobile è data dalla somma dei seguenti elementi:

1. Superficie netta misurata a metro quadro al netto dei muri perimetrali e di quelli interni (cosi detta superficie calpestabile).

Per la superficie netta inferiore ai 60 metri quadri va applicata una maggiorazione del 15%:

- 2. Accessori e pertinenze misurate al netto dei muri perimetrali ed interni secondo le seguenti percentuali:
- a) balconi, terrazze ad uso esclusivo, cantine al 25%
- b) autorimesse singole al 50%
- c) posto macchina in autorimesse di uso comune al 20%
- d) posto macchina in spazi comuni e spazi di pertinenza ad uso esclusivo al 15%.

La superficie dei vani con altezza utile compresa fra 1 metro e 1,70 con partenza dal piano di calpestio va calcolata al 70%.

La superficie dei soppalchi ed ammezzati con altezza utile superiore al metro e 70 con accesso da scala fissa va calcolata al 100%.

Vanno esclusi dal computo della superficie utile convenzionale:

- I così detti ripostigli "aerei" intendendo come tali quelli ricavati generalmente al di sopra del vano bagno e vano cucina, non raggiungibili con scala fissa;
- Tutti gli spazi comuni condominiali, quali il locale caldaia e autoclave, l'androne scala, il lastrico solare, e tutte quelle superfici che consentono l'accesso all'unità immobiliare locata.

Per gli appartamenti con superficie convenzionale superiore ai 115 metri quadri, si applica una riduzione del 10% sul valore della fascia da applicare.

#### Per immobile totalmente ammobiliato si intende quello dotato dei seguenti arredi:

- a) Cucina:
  - 1. Pensili a muro oppure credenza;
  - 2. Frigorifero;

- 3. Fornello
- 4. Tavolo con sedie;
- 5. Scola piatti e stoviglie.
- a) Camera dal letto:
  - 1. Letto con materasso;
  - 2. Comodino
  - 3. Armadio guardaroba
  - 4. Sedia.
- a) Camera studio
  - 1. Scrivania con sedia;
  - 2. Libreria.
- a) Soggiorno tinello:
  - 1. Tavolo con sedie;
  - 2. Vetrinetta.
- a) Bagno arredato (mensole, specchio, e sedile).

Tutte le camere devono essere provviste di idonea illuminazione elettrica.

Per immobile parzialmente arredato si intende quello dotato di parte degli arredi innanzi indicati tranne quelli al vano cucina, alla camera da letto ed al bagno che devono essere sempre presenti.

#### ALLEGATO n. 2.1

#### CONDIZIONI GENERALI DELLO STABILE

#### **CONDIZIONI GENERALI DELL'APPARTAMENTO**

#### **ALLEGATO 2.1**

#### CONDIZIONI GENERALI DELLO STABILE "BUONE"

Per buone condizioni dello stabile deve intendersi:

- portone di accesso funzionante con adeguato dispositivo di chiusura/apertura;
- impianto citofonico funzionante;
- pavimentazione androne senza sconnessioni;
- rivestimento pareti androne e vano scale senza distacchi o presenza di umidità di risalita;
- rivestimento gradini con alzate e pedate senza marmi lesionati o sconnessi;
- presenza di ringhiere ancorate alla struttura;
- finestroni vano scale funzionanti senza problemi di chiusura o di infiltrazione d'acqua;
- assenza di umidità all'intradosso del solaio dell'ultimo piano;
- funzionalità delle porte d'accesso ai locali condominiali (vano ascensore, autoclave, sala riunioni, ecc.);
- facciate sia interne che esterne senza distacchi o rigonfiamenti di intonaco o mancanza e/o distacco di altro materiale presente;

#### PER BUONE CONDIZIONI DELL'APPARTAMENTO DEVE INTENDERSI:

- pavimentazione in piano ovvero senza dislivelli e/o sconnessioni;
- rivestimenti vano cucina e bagno in stato ovvero senza distacchi e/o mancanza;
- infissi interni ed esterni muniti di dispositivi di chiusura ed apertura funzionanti;
- infissi esterni corredati da avvolgibili o altri dispositivi di oscuramento:
- impianto di adduzione e di scarico acqua funzionanti;

#### **ALLEGATO NR.3**

#### MICROZONA 1. CENTRO STORICO. FOGLIO DI MAPPA N.40

#### ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI CANONE DI LOCAZIONE

- appartamenti dal 1° piano fuori terra
- allacciamento gas metano
- ascensore a partire dal 2° piano
- autoclave
- riscaldamento autonomo o centralizzato
- infissi interni ed esterni in buono stato
- adeguamento impianto elettrico alla Legge 46/90
- porta blindata
- ripostiglio e/o Cantina
- doppi servizi
- impianto di condizionamento
- 1° Posto auto
- parquet
- camino

#### **SUB FASCIA A** – OTTO ELEMENTI

#### MINIMO MO. MENSILE EURO 3.09

MASSIMO MO. MENSILE EURO 3,56

N.B. servizi igienici completi (tazza, bidè, lavabo, doccia ovvero vasca da bagno) posti all'interno dell'alloggio.

#### **SUB FASCIA B** – SEI ELEMENTI

#### MINIMO MO. MENSILE EURO 2.50

MASSIMO MO. MENSILE EURO 3.08

N.B. Servizi igienici (tazza, lavabo, doccia ovvero vasca da bagno) posti all'interno dell'alloggio.

SUB FASCIA C – QUATTRO ELEMENTI

MINIMO MQ. MENSILE EURO 2,21

MASSIMO MQ. MENSILE EURO 2,49

SUB FASCIA D – MENO DI QUATTRO ELEMENTI

MINIMO MQ. MENSILE EURO 1,19

MASSIMO MQ. MENSILE EURO 2,20

N.B. la presenza dei servizi igienici posti all'esterno dell'alloggio o l'appartamento privo di riscaldamento, determina l'inserimento automatico del canone nella **sub fascia D**.

**Zona di pregio**: gli immobili con ingresso dello stabile su Piazza Principe Umberto, Via Carmine, Via Console Postano, Via Cianciaruso, P.zza V.Emanuele che hanno almeno riscaldamento, impianto elettrico adeguato alla Legge 46/90, autoclave e condizioni generali dell'appartamento e dello stabile buone secondo l'allegato 2.1, sono collocati nella sub fascia A).

#### **AMMOBILIATO:**

L'immobile totalmente ammobiliato va inserito nella fascia "A" a condizione che abbia il riscaldamento, gli infissi in buono stato e che sia ubicato a partire dal 1° piano.

L'immobile totalmente ammobiliato ubicato al piano terra va sempre inserito nella fascia "B".

L'immobile parzialmente ammobiliato va inserito nella fascia B.

#### MICROZONA 2: FOGLIO DI MAPPA CATASTALE N.11-12-34-37-38-39

#### ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DEL CANONE DI LOCAZIONE

- Allacciamento al gas metano
- Ascensore a partire dal 3° piano
- Autoclave
- Verde condominiale
- Cortile in comune
- Impianto di ricezione satellitare
- Riscaldamento centralizzato oppure autonomo
- Adeguamento impianto elettrico alla Legge 46/90
- Porta blindata
- Ripostiglio e/o Cantina
- Doppi servizi
- Infissi interni ed esterni in buono stato
- 1° Posto auto
- 2° Posto auto
- Attico
- Parquet

#### **SUB FASCIA A** – NOVE ELEMENTI

#### MINIMO MQ. MENSILE EURO 2,98

MASSIMO MQ. MENSILE EURO 3,26

N.B. servizi igienici completi (tazza, bidè, lavabo, doccia ovvero vasca da bagno) posti all'interno dell'alloggio.

#### **SUB FASCIA B - SETTE ELEMENTI**

#### MINIMO MQ. MENSILE EURO 2,68

MASSIMO MQ. MENSILE EURO 2,97

N.B. Servizi igienici (tazza, lavabo, doccia ovvero vasca da bagno) posti all'interno dell'alloggio.

SUB FASCIA C - CINQUE ELEMENTI

MINIMO MQ. MENSILE EURO 2,27

MASSIMO MQ. MENSILE EURO 2,67

SUB FASCIA D – MENO DI CINQUE ELEMENTI

#### MINIMO MO. MENSILE EURO 2.14

MASSIMO MQ. MENSILE EURO 2,26

**Zona di pregio**.: gli immobili con ingresso dello stabile su Via Principe Umberto, Via Dante, Via Crocecchia, Via Torre a Mare e Largo Giardini Matteotti che hanno almeno : riscaldamento, impianto elettrico adeguato alla legge 46/90, autoclave e condizioni generali dell'appartamento e dello stabile buone secondo l'allegato 2.1, sono collocati nella sub fascia A).

N.B. Si precisa che il posto auto ovvero box auto di pertinenza dell'alloggio dopo il 1973 non può essere affittato separatamente dall'appartamento.

#### **Ammobiliato:**

- l'immobile totalmente ammobiliato va inserito nelle **fascia** "A" se ha almeno l'autoclave, il riscaldamento, l'ascensore oltre il terzo piano.
- L'immobile totalmente ammobiliato rientra nella **fascia "B"** se ha almeno uno dei tre elementi innanzi indicati.
- L'immobile parzialmente ammobiliato rientra nella **fascia "B"** se ha l'autoclave, l'ascensore a partire dal 3 piano e il riscaldamento.

E' escluso l'ammobiliato per gli immobili, situati al piano terra e piani interrati.

#### MICROZONA 3: FOGLI DI MAPPA N. 2-3-4

#### ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DEL CANONE DI LOCAZIONE

- Allacciamento al gas metano
- Ascensore a partire dal 3° piano
- Autoclave
- Verde condominiale e/o attrezzato
- Cortile in comune
- Impianto di ricezione satellitare
- Impianti sportivi
- Riscaldamento centralizzato oppure autonomo
- Adeguamento impianto elettrico alla Legge 46/90
- Porta blindata
- Ripostiglio e/o cantina
- Doppi servizi
- Impianto di condizionamento
- Infissi interni ed esterni in buono stato
- 1°Posto auto
- 2º Posto auto.
- box auto
- cassaforte
- parquet
- Attico

**SUB FASCIA A** – DIECI ELEMENTI

MINIMO MQ. MENSILE EURO 4,17

MASSIMO MQ. MENSILE EURO 4,51

**SUB FASCIA B - SETTE ELEMENTI** 

MINIMO MO. MENSILE EURO 3.57

MASSIMO MQ. MENSILE EURO 4,16

SUB FASCIA C – MENO DI CINQUE ELEMENTI

MINIMO MO. MENSILE EURO 2.73

MASSIMO MQ. MENSILE EURO 3,56

N.B. L'immobile con servizi igienici all'esterno dell'alloggio o privo di impianto di riscaldamento e di autoclave rientra nell'ultima fascia. Si precisa che il posto auto ovvero box auto di pertinenza dell'alloggio dopo il 1973 non può essere affittato separatamente dall'appartamento.

#### **Ammobiliato:**

- l'immobile totalmente ammobiliato va inserito nelle **sub fascia "A"** se ha almeno il riscaldamento, l'ascensore oltre il terzo piano.
- L'immobile totalmente ammobiliato rientra nella **sub fascia "B"** se ha almeno uno dei due elementi innanzi indicati.
- L'immobile parzialmente ammobiliato rientra nella **sub fascia** "C" se ha l'autoclave, l'ascensore se ubicato oltre il terzo piano e il riscaldamento.

E' escluso l'ammobiliato per gli immobili, situati a livello garage o cantina.

#### MICROZONA 4: FOGLI N.5-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-18-19-20-25-26-28-29-30-31-32-33-35-36

#### ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DEL CANONE DI LOCAZIONE

- Allacciamento al gas metano
- Ascensore a partire dal 3° piano
- Autoclave
- Verde condominiale e/o verde attrezzato
- Cortile in comune
- Impianto di ricezione satellitare
- Impianti sportivi
- Riscaldamento centralizzato oppure autonomo
- Porta blindata
- Ripostiglio e/o cantina
- Doppi servizi
- Impianto di condizionamento
- Infissi interni ed esterni in buono stato
- 1°Posto auto
- 2° Posto auto
- box auto
- cassaforte
- parquet
- Attico
- Adeguamento impianto elettrico alla Legge 46/90

#### SUB FASCIA A – OTTO ELEMENTI

MINIMO MQ. MENSILE EURO 2,39

MASSIMO MQ. MENSILE EURO 2,85

SUB FASCIA B - SEI ELEMENTI

MINIMO MO. MENSILE EURO 2,09

MASSIMO MQ. MENSILE EURO 2,38

SUB FASCIA C – MENO DI CINQUE ELEMENTI

MINIMO MQ. MENSILE EURO 1,78

MASSIMO MQ. MENSILE EURO 2,08

**N.B** L'immobile con servizi igienici all'esterno dell'alloggio o privo di impianto di riscaldamento e di autoclave rientra nell'ultima fascia. Si precisa che il posto auto ovvero box auto di pertinenza dell'alloggio dopo il 1973 non può essere affittato separatamente dall'appartamento.

#### **Ammobiliato:**

- l'immobile totalmente ammobiliato va inserito nelle **sub fascia "A"** se ha almeno il riscaldamento, l'ascensore oltre il terzo piano.
- L'immobile totalmente ammobiliato rientra nella **sub fascia** "B" se ha almeno uno dei due elementi innanzi indicati.
- L'immobile parzialmente ammobiliato rientra nella **sub fascia** "C" se ha l'ascensore a partire dal 3 piano.

#### MICROZONA 5: fogli di mappa 21-24-27

#### ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DEL CANONE DI LOCAZIONE

- Allacciamento al gas metano
- Ascensore a partire dal 3° piano
- Autoclave
- Verde condominiale e/o verde attrezzato
- Impianto di ricezione satellitare
- Impianti sportivi
- Riscaldamento centralizzato oppure autonomo
- Ripostiglio e/o cantina
- Doppi servizi
- Impianto di condizionamento
- Infissi interni ed esterni in buono stato
- 1°Posto auto
- 2° Posto auto
- box auto
- cassaforte
- parquet
- Attico

**SUB FASCIA A** – DIECI ELEMENTI

MINIMO MQ. MENSILE EURO 4,29

MASSIMO MQ. MENSILE EURO 4,75

**SUB FASCIA B - SETTE ELEMENTI** 

MINIMO MQ. MENSILE EURO 3,75

MASSIMO MQ. MENSILE EURO 4,28

SUB FASCIA C – MENO DI CINQUE ELEMENTI

MINIMO MQ. MENSILE EURO 2,73

MASSIMO MQ. MENSILE EURO 3,74

N.B. L'immobile con servizi igienici all'esterno dell'alloggio o privo di impianto di riscaldamento e di autoclave rientra nell'ultima fascia. Si precisa che il posto auto ovvero box auto di pertinenza dell'alloggio dopo il 1973 non può essere affittato separatamente dall'appartamento.

#### **Ammobiliato:**

- l'immobile totalmente ammobiliato va inserito nelle **sub fascia "A"** se ha almeno il riscaldamento, l'ascensore oltre il terzo piano.
- L'immobile totalmente ammobiliato rientra nella **sub fascia** "B" se ha almeno uno dei due elementi innanzi indicati.
- L'immobile parzialmente ammobiliato rientra nella **sub fascia** "C" se ha l'autoclave, l'ascensore se ubicato oltre il terzo piano e il riscaldamento.

E' escluso l'ammobiliato per gli immobili, situati a livello garage o cantina.

Accordo Territoriale di NoicattaroPagir	a 1	13	c	ik	3	36
---	-----	----	---	----	---	----

# **ALLEGATO N. 4**

# **CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO**

ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431

#### CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

## ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e come da accordo territoriale di Noicattaro

\* \* \* \*

Il/La sig./soc. (1)denominato/a LOCATRICE,							na di
	) concede	in	locazione	al/	alla	sig.	
di seguito denominato/a CONI (assistito da (2)	DUTTORE, identifin pe ti causa, l'unità i	icato me ersona di mmobili	diante (3)			),	. via
cucina e servizi, e dotata autorimessa singola,	altresì dei seguen posto macchi	ti eleme na i	enti accessori n comune	(indicare o	quali: so meno,	olaio, car ecc.	ntina, )
non ammobiliata / ammobiliat TABELLE MILLESIMALI: p acquaaltre COMUNICAZIONE ex artico legge 8 agosto 1992, n. 359: a) estremi catastali identificat b) codice fiscale della LOCAT DOCUMENTAZIONE Al	a (4) come da elencoroprietà	co a parte	sottoscritto dal riscaldamento to-legge 11 lug	lle parti.	n. 333 cc	onvertito	
CERTIFICATO DI							'ICA:
RIFERIMENTI SPECIFICI IMMOBILIARE:	ALLE CARATTE	ERISTIC	HE DEL FAB	BRICATO	E/O D		ITA'
La locazione è destinata ad us che attualmente sono:		zione de	l CONDUTTO	RE e dei su	oi famili		venti
Il CONDUTTORE si impercomposizione del nucleo fami	gna a comunicare	e alla L					della
La locazione è regolata dalle p	pattuizioni seguenti.	•					
	A	Articolo	1				
		(Durata)					
Il contratto è stipulato p e alla p senza che sia necessaria disde salva la facoltà di disdetta da p sullo stesso le opere di cui all' con le modalità di cui al citato diritto di attivare la procedura comunicando la propria intenz	prima scadenza, ovetta per finita locaz parte della LOCAT articolo 3 della lego o articolo 3. Alla sc per il rinnovo a nu	ve le par tione, il d RICE ch ge n. 431 cadenza d	ti non concord contratto è pror e intenda adibin /98, ovvero ver lel periodo di p	ino sul rimogato di di re l'immobo dere l'immoroga bien	novo del ritto di d ile agli u nobile all nnale cia	I medesindue anni, usi o effet le condizi scuna par	no, e fatta tuare ioni e rte ha

raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui la LOCATRICE abbia riacquistato la disponibilità dell'unità immobiliare alla prima scadenza e non l'adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il CONDUTTORE ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 2 (Canone)
A. Il canone annuo di locazione è convenuto in euro, importo che il CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n rate eguali anticipate di euro
conduttori relativo al Comune di, depositato presso detto Comune il, prot, ed inoltre che detto canone è conforme a quanto stabilito dall'Accordo integrativo stipulato in il tra la LOCATRICE e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori del Comune di
Nel caso in cui nel predetto Accordo territoriale e/o integrativo sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat.
<b>B.</b> Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro, importo che il CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n. rate eguali anticipate di euro
Articolo 3
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni tutte che assume col presente contratto, il CONDUTTORE versa/non versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva - salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per anni due – fruttifera di interessi legali, riconosciuti al CONDUTTORE al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.  Altre forme di garanzia:

\_Pagina 15 di 36

Accordo Territoriale di Noicattaro

.....(4)

#### Articolo 4

A carico del conduttore ricadranno tutti gli oneri accessori, di cui all'allegato n. 5 dell'accordo territoriale, da pagarsi direttamente all'amministratore del condominio nella misura risultante da preventivo e/o consuntivo. Il locatore all'uopo sin da ora delega il conduttore a chiedere all'amministratore documentazione e giustificativi delle spese relativi agli oneri accessori ovvero di prendere visione anche tramite la propria organizzazione sindacale.

Per la ripartizione degli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella ripartizione oneri accessori" di cui all'accordo comunale **allegato n.5.** 

#### Articolo 5

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

#### Articolo 6

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza -autorizzato a far rimuovere e demoEuro ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

#### Articolo 7

(Imposte, tasse, spese di contratto)

Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, sono a carico del CONDUTTORE.

La LOCATRICE provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

#### Articolo 8

(Pagamento)

Il CONDUTTORE si impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi di quanto previsto agli articoli 4 e 5, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza, secondo le modalità stabilite dalla LOCATRICE. Per quanto concerne i conguagli delle spese previste dagli articoli 4 e 5 si rinvia a quanto ivi previsto. Il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone o delle altre spese sopraddette, trascorsi i termini di cui all'articolo 5 della legge n. 392/78, dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento degli eventuali danni.

Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo, salvo restando il separato esercizio delle proprie eventuali ragioni.

Resta salvo quanto disposto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

#### Articolo 9

(Risoluzione e prelazione)

Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere la risoluzione del contratto per inidoneità sopravvenuta della cosa locata a servire all'uso convenuto, che non sia imputabile né al CONDUTTORE né alla LOCATRICE, la LOCATRICE è tenuta a restituire solo la parte di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa riconsegna della cosa locata.

Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitare mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima.

La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene / non viene (4) concessa la prelazione al CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

#### Articolo 10

(Cessione, sublocazione, comodato, successione)

E' fatto espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è quindi consentito, al di là della breve ed occasionale ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non facciano parte del nucleo familiare, così come descritto nelle premesse del presente contratto. L'inosservanza del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.

Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

#### Articolo 11

(Uso e riparazioni)

Il CONDUTTORE si obbliga ad usare l'unità immobiliare locata con la diligenza del buon padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono altresì a carico del CONDUTTORE gli interventi resi necessari da un uso negligente o cattivo dell'unità immobiliare o dalla mancata manutenzione. Ove il CONDUTTORE non provveda a tali interventi, vi può provvedere la LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE medesimo.

Qualora l'unità immobiliare abbisogni di riparazioni non a carico del CONDUTTORE, quest'ultimo è tenuto a dare immediata comunicazione scritta alla LOCATRICE della necessità delle riparazioni stesse.

Oltre ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono addebitati al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilità comuni.

Il CONDUTTORE è tenuto ad osservare, nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o di regolamento emanate dalle competenti autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione pecuniaria o altra conseguenza derivante dall'inadempimento di tale suo obbligo. Deve altresì osservare le disposizioni contenute nel "Regolamento dello stabile" o nel "Regolamento di condominio" ove esistente, ovvero, in mancanza, nel "Regolamento generale per gli inquilini" registrato per la provincia in cui si trova l'immobile, dichiarando il CONDUTTORE di avere avuto piena conoscenza di quello applicabile al presente contratto, posto a sua disposizione dalla LOCATRICE, contestualmente alla consegna delle chiavi.

La LOCATRICE si riserva il diritto di far eseguire, sia all'interno che all'esterno dell'unità immobiliare oggetto del presente contratto, tutti gli interventi che si rendessero necessari, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1583 e 1584 del Codice civile.

#### Articolo 12

(Consegna)

Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, infissi e serramenti. Il CONDUTTORE dichiara, altresì, di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati.

#### Articolo 13

(Riconsegna)

Alla data di cessazione del contratto il CONDUTTORE riconsegna puntualmente alla LOCATRICE i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall'uso e i danni attribuibili a mancati interventi a carico della LOCATRICE purché preventivamente segnalati dal CONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto della riconsegna dell'alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna.

#### Articolo 14

(Modifiche e migliorie)

E' vietato al CONDUTTORE apportare qualsiasi innovazione o modifica nei locali locati ed agli impianti di cui gli stessi sono dotati senza il consenso scritto della LOCATRICE e modificarne, anche parzialmente, la destinazione d'uso. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento ecc., rimangono, per patto espresso, a beneficio della LOCATRICE, senza che il CONDUTTORE possa pretendere rimborso o indennizzo qualsiasi.

#### Articolo15

(Esonero di responsabilità)

Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate.

Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas, dell'acqua o dell'elettricità.

#### Articolo 16

(Servizi)

Il CONDUTTORE esonera la LOCATRICE da ogni responsabilità per sospensioni e/o irregolarità dei servizi di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione, adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo necessario per l'effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE si riserva il diritto di non fornire il servizio di

Accordo Territoriale di Noicattaro	Pagina 19 di 36
ACCOIGO TETILOTIALE OFINOICALIATO	Paulia 19 ul 30

portierato nei giorni di riposo, di ferie e di ogni altra assenza del portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali della categoria, nonché di modificare e sopprimere il servizio di portierato.

Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se forniti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all'articolo 6, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.

#### Articolo 17

(Visite)

La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione.

Il CONDUTTORE si impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita verrà del pari concordato, e sarà comunque compreso nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore.

#### Articolo 18

(Inadempimento)

#### Articolo 19

(Commissione di conciliazione)

La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

#### Articolo 20

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).

In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui all'articolo 2.

Altre clausole

Aire ciausoie	 	 	 

Letto, approvato e sottoscritto
, li,
Il locatore
Il conduttore
A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente contratto.
Il locatore
Il conduttore
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La durata minima è di anni tre.
(6)In caso di alloggi dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto - in sostituzione – una clausola del seguente tenore: "Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la normativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412, con

particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 11, c. 2, dello stesso DPR".

(7 Cancellare per intero o nelle parti interessate.

Pagina 20 di 36

Accordo Territoriale di Noicattaro \_\_\_

# **ALLEGATO N. 4.1**

# CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA

ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431

## CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

#### **DI NATURA TRANSITORIA**

ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e come da accordo territoriale di Noicattaro

\* \* \* \* \*

II/La sig./ soc. (1) . LOCATRICE, (ass concede in loca CONDUTTORE,	sistita da zione al/ identifica	(2) alla sig. ato med in perso	(1) (1) iante (3 ona di	in 	persona di se ),	di guito deno (assistito che accetta	) minato/ a da (2) a, per sé e
suoi aventi causa, piano scala seguenti elementi a in	int ( accessori ( comune	composta d (indicare qu	li nv ali: solaio, ( o	ani, oltre cuc cantina, autor	ina e serv rimessa si meno,	izi, e dotata ngola, posto	ı altresì dei
non ammobiliata / i TABELLE MILLES acqua	ammobiliat IMALI: pro altre E ex articole to 1992, n i identificat ella LOCAT	ta (4) come prietà elo 8, 3° con . 359: ivi dell'unità FRICE	da elencor nma, del de immobilia	a parte sottos riscaldamento ecreto-legge	scritto dalle	992, n. 333	3 convertito 
CERTIFICATO							RGETICA:
RIFERIMENTI S DELL'UNITA'IMM	SPECIFICI	ALLE	CARATT	ERISTICHE	DEL	FABBRICA	ATO E/O
La locazione è destir familiari conviventi	che attualm	ente sono:					
Il CONDUTTORE composizione del nu	si impegn	na a comun	icare alla				zione della
La locazione è regola	ata dalle pat	tuizioni segu	ienti.				
			<b>Articolo</b> (Durata				
Il contratto è stipula fatto salvo quanto pr							allorché,

Articolo 2

(Esigenza della locatrice) (4)

La LOCATRICE, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98 - e dall'Accordo tra
La LOCATRICE ha l'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al CONDUTTORE entro
Articolo 3 (Esigenza del conduttore) (4)
Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra
allegando al presente contratto
Articolo 4
Il canone di locazione è convenuto in euro, che il CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero con le diverse modalità che verranno indicate dalla LOCATRICE stessa, in n rate eguali anticipate di euro
Articolo 5
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il CONDUTTORE versa/non versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a mensilità del canone (7), non imputabile in conto canoni di locazione e produttiva di interessi legali, riconosciuti al CONDUTTORE al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: (4)

Accordo Territoriale di Noicattaro \_

Pagina 23 di 36

#### Articolo 6

A carico del conduttore ricadranno tutti gli oneri accessori, di cui all'allegato n. 5 dell'accordo territoriale, da pagarsi direttamente all'amministratore del condominio nella misura risultante da preventivo e/o consuntivo. Il locatore all'uopo sin da ora delega il conduttore a chiedere all'amministratore

documentazione e giustificativi delle spese relativi agli oneri accessori ovvero di prendere visione anche tramite la propria organizzazione sindacale.

Per la ripartizione degli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella ripartizione oneri accessori" di cui all'accordo comunale **allegato n.5.** 

#### Articolo 7

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

#### Articolo 8

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza -autorizzato a far rimuovere e demoEuro ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

#### Articolo 9

(Imposte, tasse, spese di contratto)

Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, sono a carico del CONDUTTORE.

La LOCATRICE provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

#### Articolo 10

(Pagamento)

Il CONDUTTORE si impegna ad effettuare il pagamento dei canoni, nonché degli importi dovuti ai sensi di quanto previsto ai punti 5 e 6, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza, secondo le modalità stabilite dalla LOCATRICE.

Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione del contratto, col conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dalla medesima subìto.

Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il CONDUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

#### Articolo 11

(Risoluzione e prelazione)

Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere la risoluzione del contratto per inidoneità sopravvenuta della cosa locata a servire all'uso convenuto, che non sia imputabile né al CONDUTTORE né alla LOCATRICE, la LOCATRICE è tenuta a restituire solo la parte di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa riconsegna della cosa locata.

Accordo Territoriale di Noicattaro	Pagina 25 di 36
------------------------------------	-----------------

La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

#### Articolo 12

(Cessione, sublocazione, comodato, successione)

E' fatto espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata e di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è quindi consentito, al di là della breve ed occasionale ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non facciano parte del nucleo familiare, così come descritto nel presente contratto. L'inosservanza del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.

Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

#### Articolo 13

(Recesso)

Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitare mediante lettera raccomandata almeno due mesi prima.

#### Articolo 14

(Uso e riparazioni)

Il CONDUTTORE si obbliga ad usare la cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono altresì a carico del CONDUTTORE gli interventi resi necessari da un uso negligente o cattivo della cosa locata o dalla mancata manutenzione. Ove il CONDUTTORE non provveda a tali interventi, vi può provvedere la LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE medesimo.

Qualora la cosa locata abbisogni di riparazioni non a carico del CONDUTTORE, quest'ultimo è tenuto a dare immediata comunicazione scritta alla LOCATRICE della necessità delle riparazioni stesse.

Oltre ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono addebitati al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilità comuni.

Il CONDUTTORE è tenuto ad osservare, nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o dei regolamenti emanati dalle competenti autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione pecuniaria o altra conseguenza derivante dall'inadempimento di tale suo obbligo. Il CONDUTTORE deve, altresì, osservare le disposizioni contenute nel "Regolamento dello stabile" o nel "Regolamento di condominio" ove esistente, ovvero, in mancanza, nel "Regolamento generale per gli inquilini" registrato per la provincia in cui si trova l'immobile, dichiarando di avere avuto piena conoscenza di quello applicabile al presente contratto, posto a sua disposizione dalla LOCATRICE.

La LOCATRICE si riserva il diritto di far eseguire sia all'interno che all'esterno dell'unità immobiliare oggetto del presente contratto tutti gli interventi che si rendessero necessari, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1583 e 1584 del Codice civile

#### Articolo 15

(Consegna)

Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli mpianti, infissi e serramenti. Il CONDUTTORE dichiara altresì di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati.

La	LOC	ATRIO	CE si	impegna	peraltro	ad	eseguire	entro	il	 . i	seguent	i inte	erventi
ovve	ero	il	COND	UTTORE	•	à	entro	il			eguenti	inte	rventi:
relat	 iva (fo	orfetta	riament	e determina	ata dalle pa	rti co	onsensualn				nontare	della	
Qua dich	lora si iara di	tratti ben o	di unità conosce	immobilia	re già occu oggetto del	ipata	dal medes						
e di	non av			da sollevai	re al riguaro	lo ov		* *		_			
rica	de		per	U	ge			carico		la		<b>JCAT</b>	RICE:
••••					•••••	• • • • • •				 	(>)		

Pagina 26 di 36

Accordo Territoriale di Noicattaro

#### Articolo 16

(Riconsegna)

Alla data di cessazione del contratto il CONDUTTORE riconsegna puntualmente alla LOCATRICE i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall'uso e danni attribuibili a mancati interventi a carico della LOCATRICE purché preventivamente segnalati dal CONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto della riconsegna dell'alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna.

#### Articolo 17

(Modifiche e migliorie)

E' vietato al CONDUTTORE apportare qualsiasi innovazione o modifica nei locali ed agli impianti di cui gli stessi sono dotati senza il consenso scritto della LOCATRICE e modificarne, anche parzialmente, la destinazione d'uso. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento ecc., rimangono per patto espresso a beneficio della LOCATRICE, senza che perciò il CONDUTTORE possa pretendere rimborso o indennizzo qualsiasi.

#### Articolo 18

(Divieti)

E' fatto divieto al CONDUTTORE occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalla LOCATRICE, la quale si riserva in ogni caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' altresì vietato installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà indicare le modalità di installazione.

Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortile, nei viali di accesso e comunque nelle zone private circostanti il fabbricato, così come è vietato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione della LOCATRICE.

In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale.

#### Articolo 19

(Esonero di responsabilità)

Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri

Accordo T	erritoriale di Noicattaro	Pagina 27	di 36
, locolido i	Ciritoriaic di Noicattaro	i aqiila Zi	ai oo

conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate.

Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.

#### Articolo 20

(Servizi)

Il CONDUTTORE esonera la LOCATRICE da ogni responsabilità per sospensioni o irregolarità dei servizi di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione, adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo necessario per l'effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE si riserva il diritto di non fornire il servizio di portierato nei giorni di riposo, di ferie e di ogni altra assenza del portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali della categoria, nonché di modificare e sopprimere il servizio di portierato.

Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se forniti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all'articolo 6, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.

Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori.

#### Articolo 21

(Visite)

La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione.

Il CONDUTTORE si impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita sarà concordato e comunque compreso nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore.

#### Articolo 22

(Inadempimento)

#### Articolo 23

(Commissione di conciliazione)

Accordo Territoriale di Noicattaro	Pagina 28 di 36
Accordo Territoriale di Nolcattaro	Fayiria 20 ur 30

La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

#### Articolo 24

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non con atto scritto.

La LOCATRICE ed il CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui all'articolo 2. In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti

In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente.

Per la disdetta del contratto da parte della LOCATRICE si applica l'articolo 3 della legge n. 431/98

Altre clausole:
Letto, approvato e sottoscritto, li,
Il locatore
Il conduttore
A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Il locatore
Il conduttore

#### **NOTE**

- (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da

Accordo Territoriale di Noicattaro	,	Pagina	29	di 36
ricoordo romitoriale di ricioattare		agnic		<b>u.</b> u

presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

- (4) Cancellare la parte che non interessa.
- (5) La durata minima è di mesi uno e quella massima di mesi diciotto.
- (6) Cancellare delle lettere A, B, C le due che non interessano.
- (7) massimo tre mensilità.
- (8) In caso di alloggi dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto in sostituzione una clausola del seguente tenore:
- "Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la normativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso DPR".
- (9) Cancellare per intero o nelle parti non interessate.

Accordo Tarritariala di Najanttara	Pagina 20 di 2
Accordo Territoriale di Noicattaro	Pagina 30 di 3

# ALLEGATO n. 5 TABELLA RIPARTIZIONE ONERI ACCESSORI

# MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO

# TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

AMMINISTRAZIONE Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali			C L
ASCENSORE Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni			C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti Adeguamento alle nuove disposizioni di legge Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione Ispezioni e collaudi		L C C	L
AUTOCLAVE Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) Manutenzione ordinaria Imposte e tasse di impianto Forza motrice Ricarico pressione del serbatoio Ispezioni, collaudi e lettura contatori		L C L	C C C
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione  Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme  Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme  Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni  Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni  Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili  Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	L L L	C C C	С
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ADDOLCIMENTO ACQUA Installazione e sostituzione degli impianti Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario	ACQU L	L C	ALDA,

Accordo Territoriale di Noicattaro	Pagina 33 di 36		
Verniciatura di opere in legno e metallo Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento		C L	
PORTIERATO Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.  Materiale per le pulizie Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l.  C90%  Manutamiene andimenia della grandiale	L10%	C90% C L10%	6
Manutenzione ordinaria della guardiola C90%	L	10%	
Manutenzione straordinaria della guardiola		L	
PULIZIA Spese per l'assunzione dell'addetto Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.		C	
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta Spese per le pulizie appaltate a ditta Materiale per le pulizie Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia	L L	С	C
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immo Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva	ondizie	C C C	C
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori Sacchi per la preraccolta dei rifiuti	L	С	
SGOMBERO NEVE Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso		С	

LEGENDA

L = locatore C = conduttore

# ALLEGATO n. 6

# **Commissione di Conciliazione**

#### **COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE**

Le Associazioni della proprietà edilizia, Organizzazioni sindacali degli inquilini e il Comune di firmatarie del presente accordo comunale, istituiscono presso il Comune di Noicattaro la Commissione di Conciliazione, disciplinata da apposito regolamento.

Tale commissione fornirà a locatori e conduttori interessati, un servizio di conciliazione stragiudiziale in materia di esatta applicazione, interpretazione ed esecuzione del contratto e dell'accordo comunale.

Ognuna delle parti contraenti, così come previsto nei relativi contratti tipo, potrà attivare la procedura avanti la Commissione suddetta nel rispetto dell'Accordo Comunale.

#### REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

L'attività della Commissione di Conciliazione è così regolata:

#### a. Competenze e Composizione della Commissione di Conciliazione

Su iniziativa dei firmatari del presente accordo è istituita presso il Comune di Noicàttaro, il Servizio di conciliazione per le liti insorte, a qualsiasi titolo, fra le parti, nei rapporti di locazione disciplinati dalla legge 9 dicembre 1998, n°431. Detto Servizio verrà esercitato attraverso la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale paritetica presso l'Ufficio contenzioso dell'Ente, con le modalità e i limiti stabiliti dal presente regolamento.

Il tentativo di conciliazione viene esperito presso la Commissione composta pariteticamente da due componenti delle Associazioni di rappresentanza, uno per la proprietà e uno per l'inquilino, designati dalle parti che intendono definire la controversia, e il Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente, il quale convoca le riunioni e ne regola il funzionamento.

La Commissione è un organo perfetto.

#### b. Finalità

La Commissione di Conciliazione ha lo scopo di definire le controversie inerenti la conformità del contratto all'Accordo locale di cui alla Legge n. 431/98, sottoscritto in data 22 luglio 1999. La Commissione di Conciliazione ha la funzione di favorire la formazione di un accordo che le parti sottoscriveranno dichiarando di voler definire la controversia.

#### c. La domanda di conciliazione

Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti, anche attraverso la propria Organizzazione.

L'istanza, deve contenere: le generalità delle parti; l'oggetto della controversia; una sommaria descrizione delle ragioni che l'hanno indotta; le domande della parte e copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile; l'Associazione di cui intende avvalersi per l'assistenza nel tentativo di conciliazione, che dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la Commissione di Conciliazione.

L'istanza deve essere inviata o depositata presso la segreteria della Commissione.

#### d. La Segreteria

Nel Comune è istituita la Segreteria presso l'Ufficio Contenzioso dell'Ente, che coordina lo svolgimento del procedimento e si occupa delle comunicazioni alle parti e alle

Associazioni designate per la nomina dei conciliatori e della convocazione della Commissione di Conciliazione.

La Segreteria provvede a rimettere copia dei verbali di conciliazione alle parti interessate al procedimento.

#### e. La procedura di conciliazione

A seguito dell'istanza di conciliazione presentata dalla parte, la segreteria notifica all'altra l'inizio della procedura. Quest'ultima deve far conoscere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria disponibilità ad accettare il tentativo di conciliazione e l'organizzazione di cui intende avvalersi per l'assistenza nel tentativo di conciliazione. La prima riunione della Commissione di Conciliazione è convocata dalla segreteria entro 20 giorni successivi dalla ricezione della comunicazione.

La Commissione si riunisce il giorno stabilito, eventualmente convocando le parti, esamina il contenzioso del caso, aggiornando la seduta per l'esame di eventuali perizie o per le conclusioni.

La Commissione dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del guesito.

Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale di conciliazione, vincolante per le parti, che ha natura di scrittura privata. Del verbale di conciliazione è fornita copia alle parti a cura della segreteria della Commissione.

Gli eventuali oneri fiscali per la registrazione, quando prevista dalla legge, del verbale di conciliazione sono a carico delle parti in eguale misura.